



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



**Oggetto – Istituzione del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona.
Modifiche alle ll.rr. 64/2010 e xx/2017**

**Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del
31 maggio 2017**

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge regionale

Istituzione del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona. Modifiche alle ll.rr. 64/2010 e xx/2017

Preambolo

TITOLO I Disposizioni generali

CAPO I - Istituzione e funzioni del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona

Art. 1 - Istituzione del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Tutela della riservatezza e dei dati

Art. 4 - Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

Art. 5 - La rete di difesa civica

Art. 6 - Requisiti per la nomina

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse

Art. 8 - Nomina, durata del mandato e proroga

Art. 9 - Cause di scadenza anticipata

Art. 10 - Indennità e rimborso spese. Modifiche alla l.r. 64/2010

Art. 11 - Osservatori

TITOLO II - Funzioni

CAPO I - Funzioni di difesa civica ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto

SEZIONE I - Difesa civica

Art. 12 - Funzioni di difesa civica

Art. 13 - Ambito di intervento

Art. 14 - Intervento su richiesta

Art. 15 - Intervento d'ufficio

Art. 16 - Istruttoria

Art. 17 - Poteri del Difensore civico

Art. 18 - Attività di mediazione

Art. 19 - Attività di conciliazione in materia di servizi pubblici

Art. 20 - Intervento a tutela del diritto di accesso

Art. 21 Assistenza a tutela degli immigrati e dei soggetti in situazione di particolare disagio

SEZIONE II - Difesa civica in ambito sanitario

Art. 22 - Intervento in materia sanitaria

CAPO II - Funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 23 - Funzioni in materia di infanzia e adolescenza

Art. 24 - Prerogative del Difensore civico in materia di infanzia e adolescenza

CAPO III - Funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 25 - Funzioni in materia di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 26 - Prerogative del Difensore civico in materia di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 27 - Accordi e protocolli di intesa

TITOLO III - Organizzazione, personale, risorse finanziarie e disposizioni finali

CAPO I - Organizzazione, personale e risorse finanziarie

Art. 28 - Organizzazione e personale

Art. 29 - Risorse finanziarie

CAPO II Disposizioni finali

Art. 30 - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche alla l.r. xx/2017.

Art. 32 - Norma finanziaria
Art. 33 - Abrogazioni

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, 4, 97 e 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, lettere c), d) e 56 dello Statuto;

Viste le determinazioni del Consiglio d'Europa delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni regionali sulle Istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti fondamentali;

Vista la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;

Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n.176;

Vista la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) articolo 5;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

Vista la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

Vista la legge regionale xxxxx 2017, n. xx (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014).

Vista la legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nel corso della nona legislatura con riferimento all'attività del Difensore civico, del Garante dei detenuti e del Garante dei minori, conferma l'importanza e la corrispondenza ai principi dello Statuto, delle funzioni di difesa civica e di garanzia dei diritti della persona;
2. Considerate le nuove competenze che si profilano in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 47/2017;
3. Conseguentemente, appare necessario continuare ad assicurare l'esercizio del complesso di funzioni facenti capo alle figure di garanzia istituite presso questo Consiglio regionale organizzandone l'esercizio in capo alla figura del Difensore civico, in veste di organo di coordinamento, coadiuvato dalle figure degli Osservatori, esperti nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza e della tutela dei minori nonché in materia di tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e della tutela dalle discriminazioni. Ciò al fine di assicurarne un più efficiente svolgimento e al contempo realizzare un contenimento della spesa, in relazione agli emolumenti finora corrisposti alle tre distinte figure di Garanti;
4. Nell'ottica del contenimento della spesa si prevede, altresì, la gratuità dell'incarico di Difensore civico qualora il nominato già percepisca un assegno vitalizio in qualità di ex consigliere regionale o di ex parlamentare europeo o nazionale, nonché un assegno vitalizio indiretto, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 3/2009;
5. Il regime transitorio prevede che il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assuma le funzioni della nuova figura istituzionale fino alla scadenza naturale del proprio mandato con contestuale cessazione dalle rispettive funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale eventualmente in essere alla medesima data;

Approva la presente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Istituzione e funzioni del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona

Art. 1

Istituzione del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona

1. È istituito il Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona, di seguito denominato Difensore civico.
2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.
3. Il Difensore civico esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

4. Il difensore civico è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dagli Osservatori di cui all'articolo 11.

Art. 2 Funzioni

1. Il Difensore civico, nel rispetto dei trattati internazionali, della normativa europea, della Costituzione e dello Statuto regionale, esercita le seguenti funzioni:
 - a) garantisce in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, mediante procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione, di assistenza e di mediazione per favorire la composizione amichevole delle controversie;
 - b) promuove, tutela e facilita il perseguimento dei diritti e delle opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) promuove, tutela e facilita il perseguimento dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
 - d) assiste, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse;
 - e) svolge le funzioni di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionale, ai sensi della disciplina prevista dalla legge regionale.
 - f) esercita le altre competenze derivanti dalla normativa statale.
2. Nell'esercizio delle proprie attività, il Difensore civico si ispira a principi di uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, legalità, trasparenza, equità, speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), il Difensore civico si avvale di esperti, con la qualifica di "Osservatori" nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11.

Art. 3 Tutela della riservatezza e dei dati

1. L'attività del Difensore civico è definita di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato per i soli fini inerenti all'esercizio delle funzioni ed è esercitato nel rispetto della normativa nazionale sulla tutela della privacy. Qualora l'interessato si opponga al trattamento e nel caso in cui ciò risulti di impedimento all'esercizio dell'azione di tutela, il Difensore civico lo informa dell'impossibilità di procedere.
4. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

Art. 4

Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati la relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.
3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.
4. Il Difensore civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.
5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate, dopo la loro discussione, sul sito web del Consiglio regionale nella sezione dedicata al Difensore civico.
7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

Art. 5

La rete di difesa civica

1. Il Difensore civico collabora con gli altri difensori civici e garanti, comunque denominati, istituiti presso le Regioni e partecipa alle attività del coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome nonché alle attività degli altri organismi di coordinamento nazionale e regionale dei garanti.
2. Il Difensore civico si raccorda con gli organismi internazionali operanti in materia di diritti della persona.

Art. 6

Requisiti per la nomina

1. Può essere nominato Difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di una qualificata esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

Art. 7

Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse

1. Al Difensore civico si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale sui consiglieri regionali, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

2. In particolare, non possono essere nominati alla carica di difensore civico:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali o di città metropolitana;
 - b) i componenti degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile:
 - a) con l'esercizio di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi attività economica o professione;
 - b) con lo svolgimento di funzioni di amministrazione in soggetti pubblici o privati, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. Il soggetto nominato, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato.
5. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il Difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.

Art. 8

Nomina, durata del mandato e proroga

1. Al procedimento di nomina del Difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.
2. E' nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
3. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non può essere rinominato. Non può essere nominato Difensore civico chi abbia già ricoperto tale ruolo ai sensi della previgente normativa.
4. Il Difensore civico prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato oppure per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 9

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all'articolo 8, comma 3, per dimissioni, morte, impedimento permanente e decadenza.
2. L'incarico di Difensore civico cessa altresì in caso di revoca per gravi motivi, deliberata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente.
3. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 1 e 2, nel periodo di conclusione delle procedure di nomina ai sensi dell'articolo 7, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni, l'incarico è ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 10.

Art. 10
Indennità e rimborso spese. Modifiche alla l.r. 64/2010

1. Spetta al Difensore civico un'indennità pari al 35% dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali al netto della riduzione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).
2. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 64/2010 è aggiunta la seguente lettera:
"f ter) articolo 9, comma 1, della legge regionale xxxxxx (Istituzione del Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona)".
3. Non è corrisposta alcuna indennità qualora il Difensore civico nominato percepisca l'assegno vitalizio di cui agli articoli 11 e 20 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) o analogo istituto previsto per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana o di consigliere di altra Regione.
4. Al Difensore civico spetta, anche nel caso di cui al comma 3, il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 11
Osservatori

1. Il Consiglio regionale nomina due Osservatori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, scelti tra persone con specifica competenza nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza e nel campo della tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali e della tutela dalle discriminazioni.
2. Gli Osservatori coadiuvano il Difensore civico nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. Al procedimento di nomina degli Osservatori si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.
4. Agli Osservatori si applicano le disposizioni in tema di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse previste dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 lettera b) e 5.
5. Gli Osservatori durano in carica fino alla scadenza del mandato del Difensore civico e non sono rinominabili.
6. Nelle ipotesi di scadenza anticipata dell'incarico di Difensore civico di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, gli Osservatori restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
7. Agli Osservatori spetta un'indennità pari al 45% dell'indennità di cui all'articolo 10, comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4.

TITOLO II
Funzioni

CAPO I

Funzioni di difesa civica ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto

SEZIONE I
Difesa civica

Art. 12

Funzioni di difesa civica

1. Il Difensore civico esercita le funzioni di difesa civica previste dall'articolo 56 dello Statuto in conformità alle disposizioni di cui al presente capo.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni mediante attività di valutazione, richiesta, sollecitazione, impulso, mediazione e informazione; concorre, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) interviene per la tutela non giurisdizionale dei diritti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi;
 - b) promuove il diritto alla buona amministrazione, così come definito nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, e agisce a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, assicurando che atti e comportamenti pubblici siano ispirati al rispetto dei principi di legalità, di trasparenza, di efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) vigila sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, così come definiti nella legislazione di settore;
 - d) svolge attività di mediazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, favorendo la composizione consensuale del contenzioso;
 - e) vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e interviene per garantirne la corretta applicazione;
 - f) esercita i poteri di riesame previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di accesso civico;
 - g) segnala al responsabile della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 la violazione dell'obbligo di pubblicazione ivi previsto;
 - h) garantisce i diritti degli utenti dei servizi pubblici e il rispetto delle disposizioni dettate dalle Carte del servizio e dai regolamenti dei soggetti gestori;
 - i) assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio personale, economico e sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione;
 - j) svolge la funzione di Difensore civico del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale;
 - k) esercita le altre funzioni definite dalla legge
 - l) esercita le funzioni di Garante del diritto alla salute,
 - m) esercita le funzioni di Garante dei diritti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
 - n) esercita le funzioni di Garante per la infanzia e l'adolescenza

Art. 13

Ambito di intervento

1. Il Difensore civico interviene per atti e comportamenti di competenza:
 - a) della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati, degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione;
 - b) dei soggetti concessionari o gestori di pubblici servizi operanti nel territorio regionale, ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione;

- c) delle amministrazioni periferiche dello Stato, nei limiti e con le modalità indicate dalla legge statale e con esclusione delle amministrazioni competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia;
- d) degli enti locali territoriali ove non sia attiva la funzione di difesa civica, con esercizio dei soli poteri di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) e 17, comma 1 e comma 3, lettere a) e b).

Art. 14
Intervento su richiesta

1. Ogni persona fisica o soggetto giuridico ha facoltà di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti di competenza dei soggetti indicati all'articolo 13.
2. Il Difensore civico valuta la richiesta e, in caso di incompetenza o di irricevibilità dell'istanza, informa l'interessato delle ragioni dell'archiviazione.
3. La richiesta può essere presentata sia in riferimento ad un procedimento ancora in corso sia in riferimento ad un provvedimento amministrativo già esecutivo ed efficace.
4. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore civico.
5. La presentazione dell'istanza al Difensore civico non interrompe né sospende i termini per la proposizione di ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale, fatta salva l'ipotesi di procedura di riesame a seguito di diniego di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 4, della l. 241/1990 e dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013.
6. Il Difensore civico informa gli interessati sull'andamento dell'istruttoria e sui risultati conseguiti indicando, se necessario, le eventuali e ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 15
Intervento d'ufficio

1. Il Difensore civico interviene di propria iniziativa in tutti i casi in cui è necessario in riferimento ad ipotesi di cattiva amministrazione anche sulla base di informazioni di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 16
Istruttoria

1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2. Il Difensore civico può:
 - a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire un intervento conciliativo ai sensi degli articoli 17, comma 3, lettera c) e 18;
 - c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;
 - d) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i

documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Le amministrazione e i soggetti di cui al comma 1 collaborano con il Difensore civico e attraverso il responsabile del procedimento motivano le eventuali ragioni, di fatto e di diritto, di rigetto delle osservazioni da quest'ultimo rappresentate. La violazione di tale obbligo, segnalata dal Difensore civico, rileva ai fini della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile dei dirigenti, dei responsabili e dei funzionari inadempienti e costituisce elemento di valutazione della prestazione lavorativa. L'esito degli eventuali procedimenti di natura disciplinare attivati è comunicato al Difensore civico.
6. Il Difensore civico può sottoscrivere accordi con gli enti locali per disciplinare le modalità di intervento e i rapporti di collaborazione.

Art. 17

Poteri del Difensore civico

1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) e, se del caso, fissa un termine per la definizione del procedimento.
2. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure qualora non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 1, il Difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali.
3. Il Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il potere di:
 - a) sollecitare gli organi e gli uffici competenti a provvedere all'adozione di atti o provvedimenti amministrativi e segnalare al responsabile del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990, i casi di omissione o ritardo, per gli adempimenti di competenza;
 - b) formulare proposte e raccomandazioni, anche per la soluzione di problematiche di carattere generale;
 - c) promuovere forme di conciliazione tra il privato e la pubblica amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di mediazione;
 - d) chiedere al Presidente della Regione l'attivazione dei poteri sostitutivi, laddove previsti, in caso di mancato riscontro o di persistente inadempienza, da parte di un ufficio regionale, in riferimento all'adozione di un atto dovuto illegittimamente omesso;
 - e) effettuare sopralluoghi e accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi;
 - f) chiedere relazioni, pareri e consulenze agli uffici regionali e alle strutture tecniche di enti e aziende regionali, anche se non direttamente interessate dall'istruttoria;
 - g) attivare protocolli di intesa non onerosi con le aziende sanitarie ed ospedaliere per consulenze medico legali utili nella gestione dei reclami di natura tecnico professionale in materia sanitaria ovvero per approfondire aspetti generali emergenti dalle segnalazioni ricevute.

Art. 18

Attività di mediazione

1. Il Difensore civico esercita l'attività di mediazione per la composizione non giurisdizionale delle controversie, anche facilitando la conclusione di accordi tra privati e pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto previsto dalla l. 241/1990.

2. Il Difensore civico favorisce l'intesa tra le parti nella gestione diretta delle questioni di natura risarcitoria relative ai reclami tecnico professionali.
3. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Art. 19

Attività di conciliazione in materia di servizi pubblici

1. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all'attribuzione al Difensore civico stesso delle attività di conciliazione delle controversie fra tali gestori e l'utenza.
2. Il Consiglio regionale della Toscana attiva le procedure per la costituzione del Difensore civico regionale quale organismo di mediazione per la conciliazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e del D.M. 18/10/2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Art. 20

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso:
 - a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 4 e 5, della l. 241/1990 e dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, anche nei confronti degli enti locali privi di Difensore civico;
 - b) in raccordo con la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della l. 241/1990, alla quale trasmette le istanze di competenza.

Art. 21

Assistenza a tutela degli immigrati e dei soggetti in situazione di particolare disagio

1. Il Difensore civico tutela, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio personale, economico, culturale e di mancata integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Svolge analoga attività a favore dei soggetti immigrati.
2. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se non è nominato il difensore civico provinciale o il difensore civico territoriale.
3. Il Difensore civico è assistito in giudizio dall'Avvocatura regionale.

SEZIONE II

Difesa civica in ambito sanitario

Art. 22

Intervento in materia sanitaria

1. Il Difensore civico nell'esercizio delle funzioni di garante del diritto alla salute interviene nei casi di disfunzioni del sistema sanitario e sociosanitario.
2. La tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Aziende sanitarie, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica e degli organismi sanitari accreditati è garantita dagli uffici di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico.
3. I rapporti tra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio di integrazione e di leale collaborazione.
4. Il Difensore civico interviene direttamente:
 - a) in caso di mancata attivazione delle procedure nei termini previsti dai regolamenti interni delle aziende;
 - b) nel caso in cui l'utente si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta dall'azienda per reclami aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari. In questa ipotesi, su richiesta dell'interessato, esercita una tutela non giurisdizionale promuovendo forme di conciliazione fra utente e servizio sanitario regionale; In ogni caso il Difensore civico informa l'interessato circa le eventuali azioni che può proporre in ambito giurisdizionale e ne indica i termini di prescrizione delle stesse;
 - c) nei confronti delle strutture mediche private, segnalando le eventuali violazioni riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e agli ordini e ai collegi professionali di settore;
5. Su delega dell'interessato che lamenti la sussistenza di profili di rilievo deontologico nel comportamento degli operatori sanitari, il Difensore civico trasmette copia del reclamo agli ordini e ai collegi professionali, con i quali può altresì attivare ulteriori forme di collaborazione.
6. Il Difensore civico, le aziende sanitarie e i competenti uffici regionali collaborano per l'attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell'attività di tutela svolta a livello regionale e per promuovere soluzioni organizzative e interventi di formazione del personale. A tal fine le aziende sanitarie, Il Difensore civico collabora con la Regione, con le aziende sanitarie, con l'università, con gli ordini e i collegi professionali e con le associazioni di tutela al fine di individuare le modalità di conciliazione, anche relativamente ai criteri generali per la quantificazione del danno.
7. Restano ferme le competenze in materia di conciliazione come disposte dalla legge 8 marzo 2017, n. 24

CAPO II

Funzioni di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 23

Funzioni in materia di infanzia e adolescenza

1. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni di garante per l'infanzia e l'adolescenza garantisce un'azione di tutela, in conformità alle disposizioni di cui al presente capo, al fine di assicurare la piena attuazione dell'articolo 4, comma 1), lettera d), dello Statuto in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
2. Il Difensore civico svolge le seguenti funzioni:

- a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
- b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- d) accoglie le segnalazioni per violazioni dei diritti dei minori, anche da questi ultimi direttamente formalizzate, compresi i migranti e gli appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza,
inoltre provvede a:
 - 1) fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
 - 2) segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e sostegno;
 - 3) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell'interesse dei minori;
 - 4) trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.
- e) svolge la funzione di verifica, di intesa con le amministrazioni locali, sulle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;
- f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori; interviene per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i minori presenti in Toscana e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell'accattonaggio;
- g) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell'amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
- h) promuove forme di ascolto del minore nei confronti dei servizi socio-sanitari, di istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza e altre istituzioni, pubbliche o private;
- i) formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
- j) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all'analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa; segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- k) istituisce gli albi regionali dei tutori volontari e ne cura la tenuta;
- l) svolge le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47(Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
- m) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;
- n) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito

regionale, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze nonché dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 24

Prerogative del Difensore civico in materia di infanzia e adolescenza

1. Nello svolgimento delle funzioni previste nel presente capo, il Difensore civico può:
 - a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali e nel pieno rispetto delle competenze attribuite;
 - b) stabilire intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - c) intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - d) attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.
2. E' compito del Difensore civico promuovere la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l'organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione. Restano ferme le più specifiche disposizioni vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati.

CAPO III

Funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 25

Funzioni in materia di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, garantisce una tutela alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in conformità alle disposizioni di cui al presente capo.
2. Il Difensore civico svolge l'attività di cui al comma 1 in favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personali quali, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori e nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Il Difensore civico esercita altresì tutte le altre competenze previste dalla legge e agisce al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale.

Art. 26

Prerogative del Difensore civico in materia di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Per le finalità di cui all'articolo 25 comma 2, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il Difensore civico svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 25, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità ivi previste, o in qualsiasi altra forma;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo;
- e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 2;
- f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;
- g) promuove l'istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge;
- h) esercita il potere di visita agli istituti penitenziari (come stabilito dall'articolo 67, comma 1, lettera l) della legge 354/1975);
- i) effettua colloqui con i detenuti e riceve corrispondenza da questi (ai sensi dell'art.18 l. 354/75);
- l) riceve le istanze o i reclami orali o scritti anche in busta chiusa (come previsto dall'art.35 l. 354/1975);

Art. 27

Accordi e protocolli di intesa

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2;

TITOLO III

Organizzazione, personale, risorse finanziarie e disposizioni finali

CAPO I

Organizzazione, personale e risorse finanziarie

Art. 28

Organizzazione e personale

1. All'assegnazione del personale nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, nonché alla fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico stesso.

Art. 29
Risorse finanziarie

1. Il Difensore civico presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio entro il 1 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale entro i limiti degli oneri finanziari garantiti dal successivo articolo 32.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma.

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 30
Disposizioni transitorie

1. Il Difensore civico di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale) qualora in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dalle funzioni in tale data.
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) cessano dalle loro funzioni dalla data entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di dare prima attuazione alla presente legge, è pubblicato, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'avviso pubblico integrativo di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 5/2008 per le cariche di cui alla presente legge. L'avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 5/2008 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte terza, n. 39, del 28 settembre 2016 per la carica di Difensore civico di cui alla l.r. 19/2009 è da intendersi revocato.

Art. 31
Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche alla l.r. xx/2017.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale xxxxxxxx (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014) è sostituita dalla seguente:

“b) Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona di cui alla legge regionale xxxxxxxx; 2017, n. (Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona);”.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. xx/2017 è sostituita dalla seguente:

“e) Osservatori di cui all'articolo 11 della legge regionale xxxxxxxx 2017, n. (Difensore civico regionale e garante dei diritti della persona);”.

Art. 32
Norma finanziaria

1. La copertura agli oneri finanziari della presente legge è assicurata dagli attuali stanziamenti del bilancio finanziario 2017-2018-2019 Missione 1 – Programma 1- Titolo 1 “Spese correnti “ per l’importo massimo di euro 53.550,31 sull’esercizio 2017, per l’importo massimo di euro 98.700,93 sull’esercizio 2018 e per l’importo massimo euro 98.700,93 sull’esercizio 2019 afferenti alle leggi regionali indicate al successivo articolo 32 che sono abrogate contestualmente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Art. 33
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
 - a) legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’articolo 56 dello Statuto);
 - b) l.r. 19/2009;
 - c) legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
 - d) legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza);
 - e) lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale xxxxxxxx (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014);
 - f) articoli 14, 17 e 18 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
 - g) articolo 17 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013).